RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

Circolare n. 19/2018 – Prot. n. 678/2018 del 31/07/2018

Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (già Consiglio Nazionale dei Chimici),
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziosegreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
presidente@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologialimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it

Circolare n. 19/2018 – Prot. n. 678/2018 Roma, 31/07/2018

Oggetto: Revisione del codice dei contratti

Cari Presidenti,

il 30 luglio è stata trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, al Presidente della Commissione Ambiente della Camera, Alessandro Benvenuto, al Presidente della Commissione Territorio del Senato, Vilma Moronese, una nota ufficiale con la quale si chiede una riforma del quadro normativo in materia di lavori pubblici al fine di superare le tante criticità del testo attuale del codice dei contratti, che impediscono di fatto il rilancio di un settore fondamentale per l'economica del Paese.

Le proposte di modifica, elaborate grazie all'impegno costante del Gruppo di Lavoro "Lavori Pubblici" della RPT, riguardano in particolare il settore dei Servizi di Architettura e Ingegneria e sono finalizzate ad assicurare la semplificazione, la qualità delle prestazioni professionali, la trasparenza negli affidamenti e l'apertura del mercato agli studi professionali medio-piccoli che costituiscono più del 90% degli Operatori Economici in esercizio sul territorio nazionale.

Inoltre abbiamo segnalato al legislatore che qualunque eventuale cambiamento al testo deve mantenere inalterato il principio che connota il nuovo codice basato sulla centralità della progettazione, in quanto evita l'aumento di costi dovuti al mal costume delle varianti. In particolare con l'appalto integrato che, a nostro avviso, dovrebbe essere ancora più ridotto o addirittura eliminato in quanto non consente alla Pubblica Amministrazione un controllo effettivo sulla qualità della progettazione e sui costi.

Infine abbiamo evidenziato l'importanza di dotare il codice di un regolamento di attuazione unico che possa raccogliere, in un testo organico, i contenuti delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi dello stesso codice.

RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

Si invia, per Vostra opportuna conoscenza, il documento con le proposte di modifica avanzate dalla Rete Professioni Tecniche.

Cordialmente,

IL SEGRETARIO TESORIERE
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

DOCUMENTO INTEGRALE

Modifiche da introdurre al D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

LA PROPOSTA DELLA RPT

Gruppo Lavori Pubblici

Luglio 2018

RESTITUIRE CENTRALITA' AL PROGETTO			
Art.	**Co.**	**Testo D.Lgs.50 /2016 e ss. mm. ii.**	**Testo con proposta modifiche**
23	**2**	**2.**Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.	**2.** Per la progettazione di lavori di ~~particolare~~ rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ~~ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o~~ utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. ~~Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.~~
23	**2 bis**		2.bis- Quando non ricorrono i casi di cui al comma precedente, previa apposita dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, la progettazione può essere affidata, ai sensi dei successivo articolo 157, ai soggetti di cui all'art.46 comma 1. Il ricorso a professionalità interne deve essere adeguatamente motivato dal Responsabile del Procedimento, il quale deve accertare che i dipendenti a cui viene affidata la progettazione siano regolarmente iscritti all'Albo professionale dell'Ordine o Collegio di riferimento ed in possesso di dimostrata competenza nelle materie oggetto della progettazione. Il Responsabile del Procedimento deve inoltre accertare che l'affidamento della progettazione a dipendenti della stessa amministrazione non pregiudichi o rallenti il regolare svolgimento delle attività di istituto.

Obiettivi modifiche proposte all'art. 23

Al fine di rilanciare concretamente il progetto al centro del processo di realizzazione di un'opera pubblica, così come espressamente voluto dalla legge delega 11/2016, nei casi di cui all'art. 23 comma 2, si ritiene che i lavori debbano essere sempre realizzati sulla base del miglior progetto, selezionato con procedure fondate sulla valutazione della qualità delle prestazioni professionali, come il concorso di progettazione di cui all'art.152 e seguenti.

DISTINGUERE IL RUOLO DI CONTROLLORI E CONTROLLATI			
Art.	**Co.**	**Testo D.Lgs.50 /2016 e ss. mm. ii.**	**Testo con proposta modifiche**
24	**3**	3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.	3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale, ferma restando la priorità, per tali soggetti, dell'esercizio delle funzioni di programmazione e controllo dell'intero ciclo di esecuzione dell'opera pubblica. Il Responsabile Unico del Procedimento, nei casi di affidamento ai soggetti sopra citati, relaziona in merito ai requisiti professionali di cui questi sono in possesso ed alla mancata interferenza dell'incarico affidato con i compiti di istituto. È vietato, in ogni caso, l'affidamento del collaudo a pubblici dipendenti in servizio presso la stessa stazione appaltante. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

Obiettivi modifiche proposte all'art.24

L'emendamento è finalizzato a differenziare il ruolo dei pubblici dipendenti e dei liberi professionisti, assegnando prioritariamente ai primi il ruolo di verifica e controllo dell'intero processo di esecuzione di un'opera pubblica (dalla programmazione al collaudo) ed ai secondi la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori. Ciò nella consapevolezza che sia sempre più indispensabile distinguere i ruoli di controllore e controllato. In tal senso, si propone che venga espressamente vietato l'incarico di collaudo ai dipendenti della stessa stazione appaltante. Nei casi in cui il RUP ricorra ad affidamenti interni di progettazione o direzione lavori, dovrà accertarsi che i soggetti incaricati siano abilitati, regolarmente iscritti all'Albo professionale ed in possesso dei requisiti idonei a svolgere le prestazioni oggetto dell'incarico e che le stesse non interferiscano con il regolare svolgimento dei compiti ordinari di istituto. Ciò nella consapevolezza che, al fine di garantire prestazioni di qualità e di ridurre il ricorso alle "varianti correttive in corso d'opera", anche i dipendenti che redigono un progetto debbano dimostrare il possesso di

idonei requisiti professionali, ivi compresa la formazione continua, imposta dalla norme vigenti in materia, per la regolare iscrizione all'Ordine/Collegio di appartenenza.

OPERATORI ECONOMICI			
Art.	**Co.**	**Testo D.Lgs.50 /2016 e ss. mm. ii.**	**Testo con proposta modifiche**
46	**1**	…omissis... c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; …omissis...	…omissis... c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; c1) Le società tra professionisti (STP) introdotte dalla L.183/2011; …omissis…

Obiettivi modifiche proposte all'art. 46

L'emendamento è finalizzato a superare ogni dubbio interpretativo sull'individuazione delle STP tra gli Operatori Economici di cui all'art.46 comma 1.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI NON ANCORA COSTITUITI			
Art.	**Co.**	**Testo D.Lgs.50 /2016 e ss. mm. ii.**	**Testo con proposta modifiche**
48	**8**	**8.** E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.	**8.** E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) ed all'articolo 46 comma 1 lettere e) ed f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e ~~qualificata~~ qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Obiettivi modifiche proposte all'art. 48

La proposta di modifica è finalizzata ad estendere agli operatori economici per servizi di architettura e ingegneria la possibilità, già concessa agli altri OO.EE., di partecipare alle procedure di affidamento anche in raggruppamenti temporanei costituendi, fermo restando l'impegno di tutti i componenti a conferire, dopo l'aggiudicazione, il mandato di rappresentanza al capogruppo mandatario.

NO ALL'ACCORDO QUADRO NEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

	Co.	Testo D.Lgs.50 /2016 e ss. mm. ii.	Testo con proposta modifiche
54	**7**	Accordi quadro	7. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 3 lettera vvvv).

Obiettivi modifiche proposte all'art. 54

I primi due anni di applicazione del nuovo codice hanno già dimostrato che gli accordi quadro, accorpando di fatto più lavori/servizi/forniture, per la partecipazione alle gare, impongono ai concorrenti il possesso di requisiti molto pesanti, contribuendo così a sbarrare l'accesso al settore dei lavori pubblici agli operatori economici medio-piccoli, specie nell'ambito della progettazione e della direzione dei lavori.
L'emendamento propone di escludere, dagli accordi quadro di cui all'art. 54, i servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed altri servizi tecnici. Tutto ciò, con l'obiettivo di alimentare, nell'ambito dei servizi tecnici, il principio della libera concorrenza e di aprire il mercato alle strutture professionali medio-piccole ed ai giovani professionisti, che oggi trovano difficoltà di accesso alle procedure di selezione, a causa del sistematico ricorso a pesanti requisiti economico-finanziari, che premiano gli operatori economici in possesso di notevoli elementi quantitativi (fatturato, numero dipendenti, ecc.) piuttosto che qualitativi.

NO ALL'APPALTO INTEGRATO

Art.	Co.	Testo D.Lgs.50 /2016 e ss. mm. ii.	Testo con proposta modifiche
59	**1**	1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussisto-no i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8,	**1.** Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. ~~Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis,~~ gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza

		garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affida-mento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.	dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.
		1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatri-ce nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.	~~1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.~~
		1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.	~~1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.~~

Obiettivi modifiche proposte all'art. 59

L'emendamento è finalizzato ad abbandonare definitivamente la procedura dell'appalto integrato, già bocciata dalla legge delega 11/2016 e dal Decreto Legislativo 50/2016 ma successivamente riproposta dal decreto correttivo (D.Lgs.56/2017). Ciò nella consapevolezza che, se è reale intenzione del legislatore rilanciare il progetto al centro del processo di esecuzione delle opere pubbliche e ridurre il contenzioso nonché il rischio di varianti e nuove incompiute, i lavori devono essere appaltati solo a seguito di un progetto esecutivo, regolarmente verificato e validato.

APRIRE IL MERCATO, RIDUCENDO IL PESO DEI REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI

Art.	Co.	Testo D.Lgs.50 /2016 e ss. mm. ii.	Testo con proposta modifiche
83	**4**	4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni	4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni

		appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.	appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Le stazioni appaltanti, nelle procedure di affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria e altri servizi tecnici, al fine di garantire un'ampia partecipazione, adottano prioritariamente l'opzione di cui alla precedente lettera c).
83	**6**	**6.** Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.	**6.** Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nel caso di raggruppamento di cui all'art.46 comma 1 lettera e), il requisito relativo al personale è posseduto dall'intero raggruppamento, senza obbligo del possesso in quota maggioritaria da parte del mandatario. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

83	**8**	8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.	8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I due precedenti periodi non si applicano ai soggetti di cui all'art.46 comma 1. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

Obiettivi modifiche proposte all'art.83

Le modifiche al comma 4 sono finalizzate ad aprire il mercato agli OO.EE. medio-piccoli che, seppure in grado di garantire prestazioni di qualità, negli ultimi anni, non hanno avuto la possibilità di accumulare un adeguato fatturato e di dotare la propria struttura professionale di un numero di dipendenti/collaboratori idoneo per essere competitivi sul mercato. L'emendamento infatti tende a promuovere la sostituzione del requisito fatturato (a cui ricorrono gran parte delle stazioni appaltanti), con una polizza assicurativa, adeguatamente dimensionata per coprire eventuali errori professionali in relazione alle opere da realizzare.
Le modifiche ai commi 6 e 8 sono finalizzate a consentire all'O.E., con notevoli capacità di coordinamento, la possibilità di svolgere il ruolo di mandatario, anche se non è in possesso di una struttura professionale di grandi dimensioni, con un notevole numero di dipendenti/collaboratori, o di fatturati di livello elevato.

RIDURRE I RIBASSI NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO DELL'OEPV

Art.	Co.	Testo D.Lgs.50 /2016 e ss. mm. ii.	Testo con proposta modifiche
95	**2**	2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di traspa-	2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici e le procedure di cui agli articoli 152, 153, 154 e 156,

		renza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti ~~e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee~~, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.	esclusivamente fondate sulla valutazione della qualità del progetto, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti ~~e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee,~~ sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.
95	**10 bis**	La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento.	La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del ~~30~~ **20** per cento.

Obiettivi modifiche proposte all'art.95

Comma 2- Nei concorsi viene scelto il miglior progetto, a prescindere da elementi di valutazione correlati al prezzo o al tempo o ad altri parametri che vengono utilizzati negli affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto, si ritiene indispensabile una modifica al comma 2 in modo da non alimentare dubbi ed incertezze sulle procedure concorsuali, che sono fondate esclusivamente sulla valutazione della qualità del progetto.

Comma 10 bis- Al fine di premiare effettivamente la qualità del progetto anziché l'offerta economica, si ritiene indispensabile disincentivare i ribassi eccessivi, rendendo meno premiante il punteggio sul prezzo. Pertanto, si propone di modificare il comma 10 bis per riportare a 20 punti il valore massimo del punteggio attribuito all'offerta economica, applicando contestualmente soglie di sbarramento sull'offerta tecnica e formule calmieranti sul ribasso.

DISTINGUERE I CONTROLLORI DAI CONTROLLATI, CONSOLIDANDO PRINCIPI MODIFICHE ART.24			
Art.	**Co.**	**Testo D.Lgs.50 /2016 e ss. mm. ii.**	**Testo con proposta modifiche**
102	**6**	**6.** Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche	**6**.Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti: a) quando la direzione dei lavori è stata eseguita da propri dipendenti,

		da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i	individuano il collaudatore tecnico-amministrativo, il collaudatore statico o i componenti della commissione di collaudo tra gli operatori economici di cui all'art.46 comma 1, con le procedure di cui all'art.31 comma 8 o li nominano tra i ~~propri dipendenti o~~ dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ~~da uno a tre componenti con~~ in possesso di qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto ~~, in possesso~~ e dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. b) quando la direzione dei lavori è stata eseguita da operatori economici di cui all'art.46 comma 1, individuano il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo tra i propri dipendenti o, in mancanza, tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. E' fatta in ogni caso salva la possibilità di ricorrere alla redazione di un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori, nei casi previsti dal comma 2. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ~~Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i~~

		dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.	~~dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.~~
102	**9**	**9.** Al termine del lavoro sono redatti: a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento; b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.	**9.** Al termine del lavoro sono redatti: a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da ~~restauratori di beni culturali~~, professionisti competenti ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento; b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

Obiettivi modifiche proposte all'art. 102

L'emendamento al comma 6, seguendo il percorso già tracciato con l'art.24, è finalizzato a distinguere in modo chiaro controllori e controllati nel processo di direzione dei lavori e del successivo collaudo. In particolare, si propone che, quando la direzione dei lavori è interna, il collaudo venga affidato a soggetti esterni (liberi professionisti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche), mentre quando la direzione dei lavori è esterna, il collaudatore venga individuato tra i dipendenti della stazione appaltante o, in mancanza, l'incarico sia affidato a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L'emendamento al comma 9 è invece finalizzato ad evitare che l'art.102 sconfini nel campo delle competenze professionali, superando limiti che sono rispettati nel resto del codice.

Art.	Co.	Testo D.Lgs.50 /2016 e ss. mm. ii.	Testo con proposta modifiche
113	**3**	**3.** L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione	**3.** L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione

		decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.	decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma ~~non~~ si applica al personale con qualifica dirigenziale solo per lo svolgimento delle attività di Responsabile Unico del Procedimento.

Obiettivi delle modifiche proposte all'art.113

Le modifiche proposte sono da collegare a quelle introdotte nell'art. 24, comma 3 e nell'art.102, tendenti a meglio definire il ruolo dei pubblici dipendenti, rispetto a quello dei liberi professionisti, nell'ambito del ciclo della realizzazione di un'opera pubblica. In relazione a ciò, se da un lato si ritiene di attribuire ai pubblici dipendenti soprattutto un ruolo di controllo dell'intero processo di esecuzione di un'opera pubblica, lasciando la progettazione e la direzione dei lavori prioritariamente ai liberi professionisti, dall'altro, si ritiene che le stesse attività di controllo, che fanno riferimento al RUP, debbano essere regolarmente remunerate a prescindere se queste vengano svolte da un dirigente o da un

funzionario direttivo. Ciò nella consapevolezza delle notevoli responsabilità in capo al RUP, in seno al processo di esecuzione di un'opera pubblica.			
RIPORTARE IL CODICE FUORI DALL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI			
Art.	**Co.**	**Testo D.Lgs.50 /2016 e ss. mm. ii.**	**Testo con proposta modifiche**
146	**4**	**4.** Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19.	**4.** Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque ~~possedere la qualifica di restauratore di beni culturali~~ essere in possesso di idonea competenza e qualificato ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19.
Art.	**Co.**	**Testo D.Lgs.50 /2016 e ss. mm. ii.**	**Testo con proposta modifiche**
147	**2**	**2.** Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente.	**2.** Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da professionisti competenti, ~~restauratori di beni culturali,~~ qualificati ai sensi dalla normativa vigente.
147	**6**	**6.** La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del	**6.** La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del

		procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.	procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, comprendono un ~~restauratore di beni culturali~~ professionista competente in materia qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

Obiettivi delle modifiche proposte all'artt.146-147

Riprendendo i principi che suggeriscono la modifica dell'art.102 comma 9, gli emendamenti all'art.146 comma 4 ed ai commi 2 e 7 dell'art.147 sono finalizzati ad evitare che il testo sconfini nel campo delle competenze professionali, superando limiti che sono rispettati nel resto del codice.

RILANCIARE I CONCORSI A DUE GRADI

Art.	Co.	Testo D.Lgs.50 /2016 e ss. mm. ii.	Testo con proposta modifiche
152	**5**	5.Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso.	5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. ~~Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno~~ I successivi livelli di progettazione, ~~questi,~~ previo reperimento delle risorse, sono affidati ~~con procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l),~~ al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e ~~qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso.~~, a meno che non siano intervenute condizioni ostative a loro carico, in applicazione alla normativa vigente. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando stesso l'affidamento al vincitore, dei successivi livelli della progettazione, con le condizioni di cui al periodo precedente.
		In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il	~~In tali casi,~~ Ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il

		valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.	valore stimato al netto dell'IVA ~~dell'appalto pubblico di~~ dei servizi ~~che potrebbe essere~~ da affidare successivamente. ~~aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l).~~ Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento ~~della progettazione esecutiva~~ dei successivi livelli della progettazione, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.
154	**4**	**4.** In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente a oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduato-rie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.	~~4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.~~ 4. I concorsi di progettazione sono organizzati in due gradi; il primo finalizzato ad acquisire una idea progettuale ed il secondo ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il secondo grado si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione delle proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito. Nel secondo grado i concorrenti sviluppano l'idea progettuale presentata nel primo grado, raggiungendo un livello di

			definizione inferiore al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai concorrenti ammessi al secondo grado viene riconosciuto un congruo compenso quale rimborso forfettario delle spese sostenute in relazione alle prestazioni richieste dal bando. Il vincitore del concorso, come prescritto dall'art.152, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona gli elaborati presentati nel secondo grado, al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. I livelli successivi della progettazione, a meno che non siano intervenute condizioni ostative a suo carico in applicazione alla normativa vigente, vengono affidati al vincitore del concorso, con le condizioni e le modalità di cui al precedente articolo 152, comma 5.
154	**5**	**5.**Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.	~~**5.** Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.~~
156	**1** **2**	**1.** Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. **2.** Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo	**1.** Le disposizioni del presente ~~capo~~ articolo si applicano ~~anche~~ ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. **2.** Sono ammessi al concorso di idee, ~~oltre che~~ i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, ~~anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo~~

		l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.	~~l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.~~
	3	**3.** Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.	**3.** Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. ~~Per i lavori,~~ Nel bando ~~non~~ possono essere richiesti solo gli elaborati necessari per esprimere l'idea progettuale, ~~di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica.~~ Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.
		4.Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.	**4.** Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
	5	**5.** L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.	**5.** L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici. ~~le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.~~
	6	**6.** La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.	**6.** La stazione appaltante, previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie, affida ~~può affidare~~ al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, ~~con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli~~

			~~progettuali da sviluppare.~~ L'amministrazione aggiudicatrice, nel bando prevede l'affidamento al vincitore dei successivi livelli della progettazione, purché sia in possesso dei requisiti previsti nel bando e non siano intervenute, a suo carico, condizioni ostative, in applicazione alla normativa vigente. Al fine di dimostrare il possesso di tali requisiti, il vincitore potrà ricorrere alle procedure di cui all'art.152 comma 5, ultimo periodo.
	7	**7.** In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto	~~**7.** In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi.~~ ~~La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali.~~ ~~Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento.~~

		rimborso è pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.	~~Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.~~

Obiettivi modifiche artt. 152, 154,156

Per l'effettiva valorizzazione della fase progettuale, promossa dall'art.1 lettera oo) della legge11/2016 con la quale il Parlamento ha delegato il Governo a redigere il nuovo codice dei contratti, bisogna necessariamente rilanciare il concorso di progettazione, superando i limiti delle norme vigenti negli ultimi anni, le quali, rendendo facoltativo l'affidamento della progettazione esecutiva al vincitore della procedura concorsuale, hanno di fatto impedito che, nel Paese, i pochi concorsi banditi venissero concretizzati con la realizzazione delle opere in linea con il progetto vincitore del concorso, annullando, di fatto, gli effetti delle procedure concorsuali, che puntano alla scelta di un'idea o di un progetto e non alla scelta del progettista, sulla base di parametri selettivi di tipo quantitativo, come il suo fatturato o il numero dei suoi dipendenti.

Gli emendamenti agli artt. 152, 154 e 156 sono proprio finalizzati a stabilire in modo chiaro che le stazioni appaltanti, ove ricorrano alla procedura del concorso di progettazione o di idee, affidano i livelli successivi della progettazione al vincitore dello stesso concorso, a meno che al momento dell'affidamento non siano subentrate condizioni ostative a carico dello stesso vincitore, previste dalle norme vigenti.

Per quanto riguarda il **concorso di progettazione**, gli emendamenti all'art.154 puntano esclusivamente al concorso a due gradi: il primo, finalizzato ad acquisire una idea progettuale (con procedura aperta) ed il secondo ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ciò in quanto nella consapevolezza che la formula a due gradi, che ha già registrato successo in altri Paesi Europei, costituisce la formula migliore per acquisire progetti di qualità, promuovendo la qualità dell'architettura e la professionalità dei concorrenti.

Per quanto riguarda infine il concorso di idee, gli emendamenti all'art.156 sono finalizzati a perfezionare la procedura ad unica fase e ad eliminare quella a due fasi, in quanto si sovrappone al concorso di progettazione a due gradi, alimentando confusione tra procedure finalizzate ad acquisire un'idea e quelle finalizzate invece ad acquisire un progetto.

ALTRI INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Art.	Co.	Testo D.Lgs.50 /2016 e ss. mm. ii.	Testo con proposta modifiche
157	2	**2.** Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo	2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera a) e pertanto con affidamento diretto

		36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.	senza previa consultazione di altri operatori economici. Negli affidamenti di cui al presente comma, non soggetti a procedure competitive, non si applica alcun ribasso ai corrispettivi, calcolati nel rispetto del decreto di cui all'art.24comma 8 **2 bis**. Gli incarichi di cui al comma 2 di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.

Obiettivi modifiche all'art. 157

L'art. 36 co.2 lett. a), prevede l'affidamento diretto dei Servizi di Architettura e Ingegneria di importo stimato inferiore a 40.000 euro, senza alcuna procedura competitiva. Ciò di fatto, rende del tutto inutile il ricorso a ribassi dei corrispettivi spettanti ai professionisti affidatari; ribassi che peraltro finiscono per compromettere la qualità delle prestazioni professionali rese. L'emendamento è dunque finalizzato a stabilire che, nelle procedure di affidamento diretto, ai professionisti affidatari spettano i corrispettivi calcolati con il Decreto di cui all'art.24 comma 8 del codice, senza alcun ribasso.

ELIMINARE BALZELLI A CARICO DEI PROFESSIONISTI

Art.	Co.	Testo D.Lgs.50 /2016 e ss. mm. ii.	Testo con proposta modifiche
216	11	**11.** Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a	**11.** Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, ~~le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e~~ gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere

		decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21**.**	dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21
Art.	**Co.**	**Testo D.Lgs.50 /2016 e ss. mm. ii.**	**Testo con proposta modifiche**
73	**5**	**5.** Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.	**5.** Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC. **5 bis.** Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono inserite tra le somme a diposizione della Amministrazione all'interno del Quadro economico dell'opera.

Obiettivi modifiche all'artt. 216 e 73

L'art. 216 comma 11 prevede che le spese di pubblicazione di avvisi e bandi di gara siano rimborsate alla Stazione Appaltante dall'Operatore Economico aggiudicatario, costituendo così un nuovo balzello a carico dei professionisti, che devono versare somme talvolta notevoli ancora prima di avere ricevuto un qualsiasi pagamento per le proprie prestazioni. L'emendamento è finalizzato a stabilire che le somme erogate dalla S.A. per la pubblicazione del bando siano da recuperare in seno alle somme a disposizione della stessa Amministrazione, riportate nel quadro economico del progetto.

Modifiche da introdurre nell'Allegato XVII al D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
LA PROPOSTA DEL LA RPT
Luglio 2018

APRIRE IL MERCATO, RIDUCENDO IL PESO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA

All.	Parte	Testo Allegato XVII al Codice	Testo con proposta modifiche
XVII	I	*Parte I: Capacità economica e finanziaria* Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.	*Parte I: Capacità economica e finanziaria* Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze, ai sensi dell'art. 83 comma 4: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili; d) nel caso di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, copia della polizza R.C. professionale in possesso del concorrente, che attesti un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, comprensiva dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che possano determinare a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
XVII	II	*Parte II: Capacità tecnica* Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:	*Parte II: Capacità tecnica* Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:

		a) i seguenti elenchi: i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima; ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima; b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera; c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa; d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;	a) i seguenti elenchi: i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima; ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima. Nel caso di servizi di architettura e ingegneria, considerate le peculiarità di tali prestazioni, l'elenco ricomprende i principali servizi effettuati nell'intera carriera professionale degli operatori economici di cui all'art. 46; b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera; c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa; d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto; e) qualora i prodotti da fornire o i

		e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;	servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;
		f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;	f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;
		g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;	g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto; nel caso di servizi di architettura e ingegneria, si intendono le misure applicate ai servizi di progettazione svolti dall'operatore economico e riportati nell'elenco di cui al punto a), parte ii);
		h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;	h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
		i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;	i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
		j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;	j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;
		k) per i prodotti da fornire:	k) per i prodotti da fornire:
		i)campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dal-	i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta

		l'amministrazione aggiudicatrice; ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.	dall'amministrazione aggiudicatrice; ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

Obiettivi modifiche all'allegato XVII

Le modifiche proposte, in linea con l'articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, riprendono quanto già previsto dal Codice, all'art. 83 comma 4 e nell'Allegato XVII.

In particolare, la possibilità già contemplata dal Codice di prendere in considerazione *"la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima"* per assicurare un livello adeguato di concorrenza, viene estesa all'intera carriera professionale al fine di consentire a gran parte degli operatori economici l'opportunità di superare le criticità derivanti dalla carenza di servizi effettuati negli ultimi anni, per effetto della crisi economica.

Vengono inoltre precisati i requisiti relativi ai Criteri ambientali minimi richiesti agli operatori economici, nel caso di servizi di architettura e ingegneria, al fine di distinguere tali prestazioni da quelle inerenti ai lavori.